

Il sottoscritto.....

Nato a il

Residente a in via

c.f. n. rec.telefonico.....

CHIEDE

a Codesta Spett.le Amministrazione, che gli venga rilasciato regolare nulla-osta per la posa di una lapide/croce/cordolo/copritomba/cippo//monumento, per il periodo di anni nel cimitero di sulla tomba del defunto deceduto in il

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del vigente regolamento di Polizia Mortuaria e si impegna a corrispondere a Codesta Spett. le Amministrazione l'importo stabilito dalle vigenti disposizioni. Allega alla presente il progetto come da art. 49 Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Distinti Saluti.

Colico, li _____

IL RICHIEDENTE

Ai sensi e per gli effetti del D.leg.vo n. 196/2003 e s.m.i con la sottoscrizione della presente istanza, il concessionario autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente atto ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.

Articoli estratti dal vigente Regolamento Comunale dei servizi necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

Art. 31 – Cippo – Copri tomba - Lapide

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali dovranno rispettare le indicazioni di cui al successivo art. 49. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, devono essere redatte in lingua italiana, o in caso contrario devono contenere la traduzione.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Si applicano inoltre per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 32 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle tombe nei campi comuni e sulle sepolture private possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che si atterrà a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale e nelle more di approvazione dello stesso, da apposita ordinanza del Sindaco.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.